



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
Provincia Varese

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)**

Approvato con Verbale del Consiglio Comunale n. del

Articolo 1 – Disciplina dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.

1. Il Comune applica l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., così come previsto dal Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 27/12/1997, n. 449 come modificato dall'art. 1, della legge 16/06/1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria per l'esercizio 2007).

Articolo 2 – Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente gli 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, così come modificato dall'art. 1, comma 142 lett. a), della L. 27/12/2006, n. 296.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal comune con delibera di Consiglio Comunale, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 142 lett. c) punto 2) della L. 27/12/2006, n. 296.
3. Il Comune, per assicurare la salvaguardia dei criteri di progressività cui è informato il sistema tributario, può stabilire aliquote dell'addizionale comunale differenziate tra loro utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività, così come stabilito dall'art. 1, comma 11, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14/09/2011, n. 148.
4. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360 e dell'art. 1, comma 11, del Decreto Legge 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011, n. 148, sono stabilite a partire dal 1 gennaio 2015, le seguenti aliquote dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. :

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota Addizionale Comunale I.R.P.E.F.
Da 0 a 10.000 euro	
Da 10.000 a 15.000 euro	0,8 %
Da 15.000 a 28.000 euro	0,8 %
Da 28.000 a 55.000 euro	0,8 %
Da 55.000 a 75.000 euro	0,8 %
Oltre 75.000 euro	0,8 %

5. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata ed acquista efficacia secondo le previsioni stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 3 – Esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, così come modificato dall'art. 1, comma 142 lett. b), della L. 27/12/2006, n. 296, il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.
2. L'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di € 10.000,00.

3. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 10.000,00 di cui al precedente comma 1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando le aliquote di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento, al reddito complessivo.

Articolo 4 - Versamento

1. Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, così come stabilito dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360
2. Il versamento della addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27/12/2006.

Articolo 5 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.